

PROCESSO VERBALE ADUNANZA CXVIII

DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

29 novembre 2011

Presidenza: Sergio BISACCA
Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 29 del mese di novembre duemilaundici, alle ore 14,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 25 novembre 2011 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonio SAITTA e i Consiglieri:
Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA - Claudio BONANSEA - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Giovanni CORDA - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Erika FAIENZA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Silvia FREGOLENT - Eugenio GAMBETTA - Carlo GIACOMETTO - Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Dario OMENETTO - Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Daniela RUFFINO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Giampietro TOLARDO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Sono assenti i Consiglieri: Barbara BONINO - Patrizia BORGARELLO - Ivano CORAL - Bruno MATOLA - Nicola Felice POMPONIO - Claudia PORCHIETTO - Roberto TENTONI.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Umberto D'OTTAVIO - Carlo CHIAMA - Alberto AVETTA - Marco BALAGNA - Piergiorgio BERTONE - Ugo PERONE - Mariagiuseppina PUGLISI - Roberto RONCO - Ida VANA - Antonio Marco D'ACRI.

E' assente l'Assessore Gianfranco PORQUEDDU.

Commissione di scrutinio: Salvatore IPPOLITO - Michele MAMMOLITO - Gian Luigi SURRA.

(Omissis)

OGGETTO: Legge 15 dicembre 1999 N. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche". Trasformazione del Centro Studi Documentazione Memoria Orale (CE.S.DO.ME.O.) in associazione di enti pubblici. Approvazione atto costitutivo e statuto.

Il **Presidente del Consiglio**, pone in discussione la deliberazione proposta dall'Assessore Puglisi, a nome della Giunta (15/11/2011) ed il cui testo è sottoriportato:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso

Che la Legge 15 dicembre 1999 n. 482 recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", in attuazione dei principi e dei valori sanciti dall'art. 6 della Costituzione e fatti propri dagli organismi europei ed internazionali, impegna la Repubblica Italiana e tutti i suoi organi ad assicurare la tutela delle lingue e delle culture delle popolazioni considerate "minoranze linguistiche storiche";

Che le lingue e le culture proprie delle popolazioni alle quali sono attribuite le qualità di "minoranze linguistiche storiche" costituiscono strumento indispensabile di comunicazione e sono patrimonio fondamentale di ogni singola Comunità;

Che l'art. 3 della Legge 15/12/99 n. 482 prescrive che le disposizioni di tutela delle "minoranze linguistiche storiche" devono trovare applicazione all'interno di ambiti territoriali individuati e delimitati con provvedimenti adottati dal Consiglio provinciale, provvedimenti che seguono l'acquisizione del parere dei comuni interessati espresso su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri comunali o su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi;

Che le successive disposizioni della medesima Legge hanno previsto, che le lingue delle "minoranze linguistiche storiche" riconosciute possano trovare il dovuto spazio all'interno delle attività scolastiche (scuole elementari e secondarie di primo grado), delle attività delle amministrazioni e delle istituzioni locali, nonché nei mezzi di comunicazione di massa, quali giornali, radio e televisioni.

Considerato

Che pare significativo ritenere le lingue e le culture delle minoranze linguistiche storiche di cui all'art. 2 della L. 482 del 1999 ed il loro patrimonio quali elementi fondamentali per lo sviluppo civile, sociale ed economico di parte del territorio provinciale interessato e che ciò può costituire una valida base per una reale rinascita economica dei suddetti territori;

Che con proprie deliberazioni n. 93525 dell'11 giugno 2001, n. 278179 del 21 dicembre 2001, n. 56454 del 25 marzo 2003, n. 13860 dell'8 febbraio 2005, n. 88915 del 9 maggio 2006, n. 307391 del 24 ottobre 2006, n. 715155/2007 del 25 settembre 2007, n. 50180/2008 del 18 novembre 2008, n. 24215/2010 del 27 luglio 2010 il Consiglio ha delimitato l'ambito provinciale nel quale trovano applicazione le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche previste dall'art. 3 della Legge 15 dicembre 1999 n. 482, prevedendo di procedere, su trasmissione di apposite deliberazioni da parte dei comuni interessati, con apposito atto all'integrazione dell'ambito provinciale di delimitazione di cui alle predette deliberazioni;

Dato atto che la Provincia ha dato vita al Progetto Strategico Lingue e Culture Minoritarie mediante il quale sono già state realizzate numerose iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico tra cui è importante richiamare l'avvio della costituzione di un centro Studi e Documentazione sulla memoria Orale (CESDOMEIO) nel Comune di Giaglione

Richiamate le deliberazioni di Giunta provinciale n.1730-297052/2002 e n.1549- 282980\2003 con le quali venivano concesse al comune di Giaglione due contributi per la ristrutturazione dei locali da destinarsi al CESDOMEO;

Considerato che la Provincia ha dato vita al Progetto Strategico Lingue e Culture Minoritarie mediante il quale sono già state realizzate numerose iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico tra cui è importante richiamare l'avvio della costituzione di un centro Studi e Documentazione sulla memoria Orale (CESDOMEO) nel Comune di Giaglione

Richiamate altresì le deliberazione di Giunta Provinciale:

- n. 67811 del 20/04/2004 avente per oggetto: “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA D'INTESA CON LA COMUNITA' MONTANA ALTA VALLE SUSÀ, COMUNITA' MONTANA BASSA VALLE DI SUSÀ, COMUNE DI GIAGLIONE E UNIVERSITA' DI TORINO PER LA COSTITUZIONE DEL CENTRO STUDI DOCUMENTAZIONE MEMORIA ORALE (CESDOMEO)”;
- n. 87812 del 06/02/2007 avente ad oggetto: “PRESA D'ATTO DELL'ADESIONE DEL PARCO NATURALE DEL GRAN BOSCO DI SALBERTRAND AL CENTRO STUDI DOCUMENTAZIONE MEMORIA ORALE (CE.S.DO.ME.O.);
- n. 45473 del 30.11.2009 e n. 1367/2011 del 25 gennaio 2011 che prorogavano rispettivamente l'intesa sino al 31.12.2011 e davano mandato al Comitato di Direzione di procedere ad uno studio per fornire una più aderente e snella veste agli scopi istituzionale del CESDOMEO;

Considerato che i rappresentanti degli Enti sottoscrittori dell'Intesa che regola il CE.S.DO.ME.O. hanno ritenuto di dare una formula giuridica più aderente veste alle esigenze ed agli scopi istituzionali del Centro, dando quindi vita ad un'Associazione di Enti Pubblici.

Visto l'allegato Atto Costitutivo e Statuto, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto che le tempistiche previste per l'approvazione dello Statuto e dell'Atto Costitutivo da parte degli Organi degli Enti aderenti, la redazione dell'atto notarile ecc. si rende opportuno prorogare la vigente Intesa sino al 31.3.2012, dato altresì atto che comunque il “Centro Studi Documentazione Memoria Orale (CE.S.DO.ME.O.) subentrerà nella nuova veste giuridica entro il 1.4.2012;

Considerato opportuno per la continuità del Centro prevedere che eventuali fondi erogati negli anni precedenti e non ancora utilizzati vengano destinati alla neo “CE.S.DO.ME.O. Associazione di Enti Pubblici”;

Sentita la I^a e la VII^a Commissione Consiliare Permanente in data 22/11/2011;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DELIBERA

- 1) di approvare l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'“ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI DOCUMENTAZIONE MEMORIA ORALE” che vengono allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale sotto le lettere A e B;

- 2) di autorizzare l'Assessore alla Cultura alla firma del predetto atto costitutivo dell'Associazione nonché ad apportare le eventuali modifiche di carattere meramente formale che si rendessero necessarie;
- 3) di prorogare per le motivazioni di cui in premessa la vigente Intesa sino al 31.3.2012, dando atto che l'Associazione Centro Studi Documentazione Memoria Orale (CE.S.DO.ME.O.) subentrerà nella nuova veste giuridica entro il 1.4.2012;
- 4) di dare atto che eventuali fondi erogati negli anni precedenti e non ancora utilizzati vengano destinati alla neo "CE.S.DO.ME.O. Associazione di Enti Pubblici";
- 5) di trasmettere, inoltre, copia della presente deliberazione alla Comunità Montana Alta Valle Susa e Sangone, al Comune di Giaglione, al Parco Regionale del Gran Bosco di Salbertrand, al Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Prefettura di Torino, alla Regione Piemonte, per gli eventuali adempimenti di propria competenza.



(Segue l'illustrazione dell'Assessore Perone per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato)

Il **Presidente del Consiglio**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Legge 15 dicembre 1999 N. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche". Trasformazione del Centro Studi Documentazione Memoria Orale (CE.S.DO.ME.O.) in associazione di enti pubblici. Approvazione atto costitutivo e statuto.

N. Protocollo: 41218/2011

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti =	29	
Astenuti =	3	(Corda - Giacometto - Loiaconi)
Votanti =	26	

Favorevoli 26

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Bonansea - Cavaglià - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Perna - Petrarulo - Pino - Romeo - Saitta - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

La deliberazione risulta approvata.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio**, pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 29
Astenuiti = 3 (Corda - Giacometto - Loiaconi)
Votanti = 26

Favorevoli 26

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Bonansea - Cavaglià - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Perna - Petrarulo - Pino - Romeo - Saitta - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto:

In originale firmato.

Il Segretario Generale
F.to Benedetto Buscaino

Il Presidente del Consiglio
F.to Sergio Bisacca

/ml

ALLEGATO AASSOCIAZIONE
CENTRO STUDI
DOCUMENTAZIONE MEMORIA ORALE

PREMESSA

Nella provincia di Torino e più precisamente, nella sua parte occidentale, sono presenti i tre raggruppamenti linguistici che costituiscono, nel loro insieme, la famiglia delle lingue neolatine detta "galloromanza". Tali raggruppamenti sono stati fatti oggetto, con i nomi di "francese", "occitano" e "francoprovenzale", di speciale tutela dalla Legge n° 482 del 19.12.1999. In applicazione di tale legge, la Provincia di Torino ha provveduto, con apposite delibere, a individuare i territori interessati. Gli studiosi di dialettologia hanno dato a tali raggruppamenti i nomi di lingua d'oil, lingua d'oc e francoprovenzale avviando il progetto "Lingue e Culture Minoritarie".

Per quanto riguarda la lingua d'oil, essa si presenta, nei territori della provincia di Torino, nella forma assunta dal francese comune e si è diffusa dapprima come varietà di cultura per poi connotarsi, con il passare dei secoli, in senso popolare. Questa "varietà regionale di francese", in misura variabile, è parlata:

- a. in Valle di Susa a partire da Susa per giungere fino alle località dell'Alta Valle che confinano con la Repubblica Francese;
- b. in Alta Val Chisone, fino al confine con la Repubblica Francese e con l'Alta Valle Susa;
- c. in Val Germanasca o Val San Martino;
- d. in Val Pellice;
- e. fuori dalla provincia di Torino, in Alta Val Varaita (Castellata) e in Valle d'Aosta.

E' importante notare che il francese non ricopre, nelle località sopracitate, un ruolo alternativo alle altre parlate galloromanze (occitane o francoprovenzali), ma un ruolo aggiuntivo, sotto forma di bilinguismo o di diglossia.

Le parlate attribuibili al gruppo francoprovenzale sono invece distribuite nelle seguenti vallate della provincia di Torino, qui elencate partendo da Nord:

- a) in Val Soana;
- b) in Val d'Orco o Val Locana;
- c) nella Val Grande di Lanzo;
- d) in Val d'Ala di Lanzo;
- e) in Valle di Viù;
- f) nella Bassa Valle di Susa (tra Graverè ad ovest e Caselette ad est) e nelle sue Valli laterali del Lys e della Cenischia;
- g) in Alta Val Sangone, a partire dalle frazioni montane di Giaveno fino a Coazze.

Le parlate genericamente attribuibili al gruppo occitano, sono distribuite, infine, nelle seguenti vallate:

- a) nell'Alta Valle di Susa, a partire da Chiomonte fino a Bardonecchia, da un lato, e a Clavière e Sauze di Cesana dall'altro;
- b) in Val Chisone;
- c) in Val Germanasca;
- d) in Val Pellice.

Per evitare errate generalizzazioni bisogna tenere conto del fatto che tutti questi territori *non sono assolutamente monolingue*. Per i parlanti di tutte queste valli le rispettive lingue di minoranza non sono le uniche disponibili, ma sono componenti di un *repertorio linguistico* nel quale oltre all'italiano e alla lingua di minoranza riconosciuta dalla Legge 482/99, figura almeno il piemontese. Del repertorio può inoltre far parte, nei territori già elencati *supra*, al primo paragrafo, anche il francese. Le condizioni linguistiche di questi locutori sono dunque quelle di plurilinguismo, e ciò accresce l'importanza dell'intervento, alla luce delle attuali tendenze verso forme di mistilinguismo.

Dei tre raggruppamenti del galloromanzo elencati, soltanto il primo ha potuto fruire di una tradizione scritta, soprattutto nei settori amministrativo e religioso-culturale; il gruppo francoprovenzale e quello occitanico sono invece sempre stati caratterizzati dal loro essere veicoli comunicativi di tipiche culture dell'oralità, dalla cultura dei saperi popolari a quella della religiosità, fino a quella della traduzione linguistica della fisicità e della vita familiare.

Come è noto, una caratteristica delle culture orali è quella della loro deperibilità e della costante sostituzione dei prodotti culturali che esse di volta in volta elaborano per fare fronte alle mutevoli condizioni esterne.

Accanto alle finalità sopra esposte, uno scopo precipuo del CeSDoMeO sarà inoltre quello di costituire un polo di aggregazione sociale utile a tutta la popolazione giaglione. Né va dimenticata l'importanza centrale dell'unità che, al di là delle differenze tra le diverse minoranze della provincia (francofona, occitana, francoprovenzale) e al di là delle ulteriori differenze interne, possa costituire per tutti (studiosi, appassionati, semplici visitatori) un luogo di riconoscimento delle proprie appartenenze.

L'esperienza ad oggi maturata, la volontà di far crescere l'operatività del centro di documentazione, di coinvolgere nell'attività del centro altri soggetti pubblici e privati come le associazioni culturali, alcune problematiche di gestione e coordinamento, le migliori opportunità di accedere a contribuzioni finanziarie diversificate hanno gradualmente convinto i soggetti che avevano promosso la nascita del centro della necessità di dare, oggi una forma giuridica, quella dell'Associazione, al Ce.S.Do.Me.O.

L'associazione ne rappresenterà, nei fatti, la naturale continuità operativa e patrimoniale.

Tutto ciò premesso e considerato, i presenti propongono il seguente

ATTO COSTITUTIVO

L'anno 2011, il giorno del mese in via presso i sottoelencati soggetti:

- Provincia di Torino, nella persona dell'Assessore alla Cultura, nato a il, e domiciliato a fini della presente convenzione in Torino, corso Inghilterra, 7/9, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del T.U. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto;
- Comune di Giaglione rappresentato dal Sindaco nato a il, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso il Municipio,
- Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone rappresentata da nato a il, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'ente;
- ente Parco del Gran Bosco di Salbertrand, in quanto gestore dell'Ecomuseo di pertinenza, nella persona de, nato a il, domiciliato presso la sede dell'ente,

con quest'atto convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

E' costituita, in continuità dell'esistente CESDOMEO, già costituito dai soggetti sopra richiamati, l'associazione denominata CENTRO STUDI DOCUMENTAZIONE MEMORIA ORALE (CE.S.DO.ME.O.)

Art. 2

L'Associazione ha sede presso il Comune di GIAGLIONE.

Art. 3

L'Associazione ha finalità culturali, è composta da Enti pubblici e non persegue fini di lucro.

Art. 4

La principale finalità dell'Associazione Centro di Studi e di Documentazione della Memoria Orale è quella di sopperire alle carenze della memoria collettiva, raccogliendo, ordinando, archiviando e rendendo disponibile anche alle future generazioni ogni aspetto della memoria orale delle tre comunità alloglotte galloromanze della provincia di Torino. Le finalità dettagliate dell'Associazione sono previste nell'art. 4 dell'allegato Statuto.

Art. 5

L'Associazione sarà retta dallo Statuto sociale, che si compone di 25 articoli, facente parte integrante del presente atto.

Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme di legge in materia di associazioni.

Il presente atto costitutivo composto di cinque articoli viene letto ed approvato dai soci fondatori.

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il consiglio direttivo dell'associazione per i primi dodici mesi, nelle persone dei signori:

- Presidente della Provincia di Torino o suo delegato
- Presidente della Comunità Montana Valle Susa e Sangone o suo delegato
- Sindaco del Comune di Giaglione o suo delegato
- Presidente del Parco Regionale del Gran Bosco di Salbertrand o suo delegato

I consiglieri nominati eleggono:

il Sig. Presidente della Provincia di Torino o suo delegato

alla carica di presidente;

il Sig. ... alla carica di vicepresidente;

Contestualmente nominano in rappresentanza delle minoranze linguistiche storiche della Provincia di Torino il sig.....

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono dalla data odierna.

ALLEGATO B

STATUTO

ASSOCIAZIONE

CENTRO STUDI DOCUMENTAZIONE MEMORIA ORALE (CE.S.DO.ME.O.)

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Costituzione

E' costituita un'Associazione denominata CESDOMEO - Centro Studi Documentazione Memoria Orale.

Art. 2 - Sede legale

L'associazione ha sede legale nel Comune di Giaglione.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31.12.2020 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Art. 4 - Scopo

Il centro ha per scopo la tutela, la salvaguardia, la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale alpino nelle aree di insediamento delle minoranze linguistiche della provincia di Torino, con particolare riguardo alle espressioni orali, alla tutela del contesto ambientale, e allo sviluppo economico sociale e culturale del territorio.

Per il raggiungimento di queste finalità, anche alla luce della legge nazionale 482/99 e della legge regionale 11/2009 e s.m.i. è indispensabile il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità occitana, francoprovenzale e francofona.

Art. 5 - Compiti

All'associazione sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) sostenere la conservazione e la valorizzazione degli usi e costumi, il consolidamento ed il rafforzamento dell'identità culturale delle minoranze;
- b) incentivare la diffusione della conoscenza della lingua, della cultura e degli usi e costumi delle minoranze locali attraverso:
 1. tutti i mezzi di informazione e di comunicazione;
 2. la collaborazione con la scuola, di ogni ordine e grado;
 3. l'organizzazione o la partecipazione a iniziative di studio e di ricerca;
 4. l'istituzione di premi, borse di studio e altre forme incentivanti;
- c) contribuire all'eventuale definizione di regole linguistiche e di grafia atte a favorire l'intercomprensione linguistica;
- d) promuovere l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per gli interpreti e traduttori e per il personale docente preposto all'insegnamento delle lingue occitana, francoprovenzale e francese;
- e) stimolare la raccolta dei toponimi della zona di appartenenza conformi alle tradizioni e usi locali e la promozione dei relativi studi e ricerche;

- f) promuovere la raccolta, la conservazione e la divulgazione di beni, materiali e documentazioni che si riferiscono alla storia, alla lingua, alla cultura, agli usi e costumi locali;
- g) promuovere e sostenere la pubblicazione di studi e ricerche nei settori di cui alla lettera precedente;
- i) partecipare a reti nazionali ed internazionali aventi analoghe finalità;
- l) contribuire, anche in riferimento alle Dichiarazioni Unesco alla valorizzazione del patrimonio di cultura popolare materiale ed immateriale del territorio.

Art. 6 – Patrimonio

Il patrimonio è costituito da:

- beni mobili e immobili, dal materiale espositivo, da apparecchiature, suppellettili e materiale bibliografico, scientifico e di documentazione che a qualsiasi titolo pervengano all'associazione in proprietà, in comodato o forme similari;
- quote annuali versate dai soci;
- lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali;
- contributi, sovvenzioni, finanziamenti di enti pubblici e soggetti privati;
- eventuali altre entrate e acquisizioni;
- proventi netti del proprio patrimonio e attività dell'Associazione;

Inizialmente il patrimonio è costituito dall'insieme di beni già facenti parte del centro precedentemente costituito con intesa tra enti pubblici.

TITOLO II - Gli Associati

Art. 7 - Associati

Possono aderire all'Associazione gli enti pubblici dell'area territoriale delle tre comunità alloglotte galloromanze della provincia di Torino.

Gli Associati sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua il cui importo è stabilito dal Consiglio direttivo di cui all'art. 14.

Art. 8 - Recesso

Gli Associati che intendono recedere dall'Associazione devono darne comunicazione con lettera raccomandata entro il 30 giugno dell'anno in cui matura la decisione di recesso. Il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo e non esime dal pagamento delle quote per l'annualità in corso.

TITOLO III - Organi dell'Associazione

Articolo 9 – Gli organi

Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale dei soci
- il consiglio direttivo
- il presidente
- il revisore contabile

Articolo 10 – L'Assemblea

L'Assemblea degli Associati è costituita dai rappresentanti degli Enti o loro delegati.

Compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- nomina del revisore contabile;
- approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo annuale,
- definire il programma annuale delle attività dell'Associazione,
- definire l'eventuale pianta organica dell'associazione,
- definire la costituzione di eventuali Commissioni o gruppi di lavoro tematici,
- apportare eventuali modifiche allo Statuto,
- approvare, anche su proposta del Consiglio Direttivo o degli associati, appositi Regolamenti,
- esaminare e valutare ogni argomento che il Consiglio Direttivo intende sottoporre all'assemblea.

Articolo 11 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente dell'Associazione non meno di dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

La data e l'ordine del giorno sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o altri mezzi idonei (fax, e-mail o sms).

Articolo 12 - Diritto di partecipazione

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i rappresentanti degli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Ogni associato potrà rappresentare altri associati impossibilitati ad essere presenti purché munito di delega scritta, con un massimo di due deleghe per ogni partecipante avente diritto al voto.

Articolo 13 – Validità Assemblea e deliberazioni

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di almeno la metà più uno degli aderenti, diretto o per delega.

Non raggiungendosi tale numero, la sessione è rinviata in seconda convocazione. In seconda convocazione, fatte salve le speciali maggioranze previste dal Codice Civile per particolari deliberazioni, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli aderenti presenti o rappresentati.

La data della seconda convocazione potrà già essere determinata nello stesso avviso della prima.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati mediante delega.

L'Assemblea elegge al suo interno, con votazione palese, il Presidente che presiede l'Assemblea.

Il verbale dell'assemblea è redatto da un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 14 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo sarà composto da 5 membri garantendo le rappresentanze delle minoranze linguistiche riconosciute per legge sul territorio provinciale.

Qualora, per qualsiasi motivo, il numero di consiglieri si riduca a meno della metà più uno, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

In tal caso il presidente uscente è tenuto a convocare, entro trenta giorni, l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e si occupa dell'attuazione delle scelte assembleari e dell'attuazione delle finalità previste dallo statuto.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa,
- decide sugli investimenti patrimoniali,
- propone l'importo delle quote annue di associazione da sottoporre all'esame dell'Assemblea. In sede di primo insediamento le quote associative sono così definite: Provincia di Torino € 30.000; Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone € 5.000; Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand € 1.000; Comune di Giaglione mette a disposizione i locali siti al p.t. della sede comunale, le utenze elettriche, telefoniche, riscaldamento, pulizia e connessione internet;
- delibera sull'ammissione degli associati,
- decide, nell'ambito del programma annuale approvato dall'Assemblea, le attività e le iniziative dell'associazione e la collaborazione con terzi,
- approva i progetti di bilancio preventivo, il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea
- stabilisce le prestazioni dei servizi agli associati e ai terzi e le relative norme e modalità,
- elegge al suo interno Presidente e Vice Presidente dell'Associazione,
- nomina il direttore e ne stabilisce ruoli e competenze,
- emana i provvedimenti riguardanti l'eventuale personale,
- conferisce e revoca procure,
- nomina l'eventuale personale necessario per lo svolgimento delle attività dell'associazione sulla base delle reali disponibilità di bilancio,
- coordina le eventuali altre commissioni o gruppi di lavoro tematici,
- svolge tutti gli altri compiti non espressamente affidati dal presente statuto all'Assemblea.

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente o i consiglieri lo ritengano necessario.

Articolo 16 – Validità sedute Consiglio Direttivo e deliberazioni

Le sedute del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati, con funzioni consultive, tre rappresentanti individuati tra le associazioni maggiormente rappresentative delle minoranze linguistiche operanti sul territorio.

Articolo 17 - Il Presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 18 - Cariche sociali

Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito. Non sono previste indennità, né gettoni di presenza per le cariche sociali.

Articolo 19 – Direttore e personale

Direttore e personale del centro potranno essere messi a disposizione, a comando, dalle strutture degli Associati.

Articolo 20 - Revisore contabile

E' nominato annualmente dall'Assemblea ed è rieleggibile.

Dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale. Ha diritto di assistere, senza voto, alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e in dette riunioni deve riferire sul bilancio, sull'andamento finanziario e sui conti consuntivi.

Al revisore contabile spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della carica.

Art. 21 – Collaborazioni

Il CeSDoMeO può attivare tutte quelle forme di collaborazione che si rendessero necessarie od opportune per il perseguimento delle sue finalità. Per gli aspetti scientifici, in particolare può procedere, nelle forme e nei modi più consoni, ad appositi accordi di collaborazione con le Università, gli Istituti ed Enti di ricerca, pubblici e privati.

Può inoltre favorire la partecipazione, il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni operanti, con analoghe finalità, sul territorio di riferimento, nelle maniere e nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà di volta in volta più efficaci.

TITOLO IV - Disposizioni finali

Articolo 22 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo propone all'assemblea i progetti di bilancio preventivo e definisce l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea, per l'approvazione, il conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Entro il 30 di giugno di ogni anno gli Associati sono tenuti a versare la quota annuale associativa.

Art. 23 – Controversie.

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione e, nel caso non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, di risolvere ogni eventuale vertenza mediante arbitrato rituale ai sensi degli art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo che fungerà da presidente del Collegio arbitrale dai primi due, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Torino, città dove il Collegio arbitrale avrà sede.

Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le parti e inappellabili.

Art. 24 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto.

Qualora si giungesse allo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, secondo la deliberazione dell'Assemblea dei soci, per gli scopi dell'Associazione, quali indicati nel presente statuto e comunque nel rispetto dell'art.31 Codice civile.

Art. 25 – Norma finale

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del Codice civile.